

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12958/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12958 del 2024, proposto da Sara Raffaella Cetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr - Struttura di Missione per il Pnrr, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alice Quagliuolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003605 del 26.11.2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli esclusi dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art.3, comma 7 del Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023, per le classi di concorso A011- A012-A022-A027-A050, per la ritenuta “mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso”;
- 2) dell'elenco degli esclusi dalla suindicata procedura concorsuale come allegato al decreto impugnato sub 1) nella parte in cui vi figura il nominativo della ricorrente, quale candidata per la classe di concorso A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, esclusa per la seguente motivazione: “Linguistica generale conseguito dopo la scadenza della domanda di partecipazione alla procedura”;
- 3) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003608 del 27.11.2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA REGIONE LOMBARDIA, nella parte in cui non risulta presente il nominativo della ricorrente in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub 1) e 2);
- 4) della graduatoria finale di merito allegata al decreto sub 3), nella parte in cui non risulta presente il nominativo della ricorrente in conseguenza del provvedimento di

esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub 1) e 2);

ai fini meramente cautelativi e, per quanto occorrer possa,

5) del bando di concorso edito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 nella parte in cui si intenda considerare “escludente” la clausola di cui all’art. 4 comma 6 pur in caso di comprovato possesso dei requisiti al momento dell’accertamento;

6) del Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023 nella parte in cui si intenda considerare “escludente” la clausola di cui all’art. 3 comma 9 pur in caso di comprovato possesso dei requisiti al momento dell’accertamento;

7) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: a) la comunicazione di avvio del procedimento ad oggetto “Concorso A022 - Avviso di avvio del procedimento di esclusione comunicata a mezzo e-mail in data 12/09/2024 a firma Roberta Zaccuri cui ha fatto seguito l’invio di controdeduzioni e documenti da parte della ricorrente in data 17/09/2024; b) la comunicazione di avvio del procedimento ad oggetto “Avvio procedimento di esclusione dopo valutazione titoli A022” comunicata a mezzo e-mail in data 22/11/2024 a firma Alessandro Simione cui ha fatto seguito il re-invio in data 22/11/2024 delle controdeduzioni e dei documenti già inviati all’USR il 17/09/2024
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere riammessa alla procedura ed inclusa nella graduatoria regionale di merito del concorso di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA REGIONE LOMBARDIA, con il punteggio conseguito in forza del superamento di tutte le prove di esame e della valutazione dei titoli di servizio e di preferenza (203,50) ed essere allocata nella conseguenziale posizione in e, per l’effetto

ORDINANDO

alle Amministrazioni resistenti di includere la ricorrente nella graduatoria regionale

di merito del concorso di cui al D.D. n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA REGIONE LOMBARDIA, con il punteggio conseguito in forza del superamento di tutte le prove di esame e della valutazione dei titoli (203,50) e di allocarla nella consequenziale posizione in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, ed è quindi sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto necessario integrare il contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura indicata in epigrafe; integrazione che dovrà essere effettuata dalla ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, nei sensi e

termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;
3. Ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente possano essere soddisfatte con la fissazione celere dell'udienza pubblica di merito al 4 marzo 2025 e che le spese anche della presente fase verranno regolate in detta sede.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare ai soli fini della fissazione del merito;

Fissa udienza pubblica al 4 marzo 2025;

Dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in narrativa.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO